

Comune di URBINO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

VERBALE N.32 DEL 28/11/2025

Parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 27-11-2025 avente ad oggetto

“RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D. LGS. 19.08.2016 N. 175 - APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLO STESSO”

L'Organo di revisione ha ricevuto in data 27/11/2025 la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del 27/11/2025 N. 97 avente ad oggetto “RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D. LGS. 19.08.2016 N. 175 - APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLO STESSO”

VISTI

- Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
- Vista la proposta di delibera della C.C. n. 97 del 27.11.2025 avente ad oggetto “RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D. LGS. 19.08.2016 N. 175 - APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLO STESSO” e i relativi allegati che ne formano parte integrante e sostanziale;
- Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Visto quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
- Visto quanto disposto ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, comma 1);
- Visto quanto previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201;
- Visto il parere da parte del responsabile del settore economico finanziario – personale – URP;
- Visto lo Statuto comunale,
- Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

CONSIDERATO

- che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;
- che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune deve provvedere ad effettuare la ricognizione periodica di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla stessa data dell'anno precedente a quella di rilevazione, effettuando un'analisi dell'assetto complessivo delle stesse;
- che il Comune di Urbino con proprie deliberazioni di Consiglio Comunale ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;
- che l'art. 20, comma 1, del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

- con deliberazione n. 102 del 20.12.2024 il Consiglio Comunale ha approvato la ricognizione al 31.12.2023 delle società in cui il Comune di Urbino detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D. Lgs. 19.08.2016 n. 175 come modificato dal D. Lgs. 16.06.2017 n. 100;

- che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto Legge n. 90 del 2014, convertito in Legge 11.08.2014 n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 del T.U.S.P. e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del T.U.S.P.;

- che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto di alienazione le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle condizioni previste all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;

3) sono previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

- che le Società in house, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

- che l'Ente ha valutato le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

tenendo conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle Società Partecipate possedute dall'Ente;

- che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;
- l'esito della ricognizione periodica delle partecipazioni societarie effettuata come risultante dall'allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale della proposta;
- la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 20 comma 4, del TUSP di cui all'allegato B) del presente atto;
- che con atto di Consiglio Comunale è stata approvata, ai sensi della suddetta normativa, la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica del Comune di Urbino nella forma di una relazione comprendente anche i servizi affidati a società in house;
- che quanto previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 che testualmente recita:
"Art. 30. Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali
1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.
2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.
3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.";
- che con atto di Consiglio Comunale n. 96 del 27/11/2025 è stata approvata, ai sensi della suddetta normativa, la ricognizione periodica della situazione gestionale dei Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica del Comune di Urbino nella forma di una relazione comprendente anche i servizi affidati a società in house;

ai sensi dell'art. 239 del TUEL

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

All'adozione dei provvedimenti elencati nella delibera in oggetto che risulta conforme ai principi dell'Ordinamento Contabile e Finanziario degli Enti Locali e a quanto disposto dalla normativa vigente.

li, 28/11/2025

Il REVISORE UNICO

ANDREA MANGIOLA

